

## **I reati bancari e il segreto bancario**

*Avv. Riccardo Salomone*

Il nuovo Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B. - d.lgs. n. 385/1993) recepisce le innovazioni del sistema bancario italiano, laddove sino agli inizi degli anni Novanta le banche venivano qualificate come istituzioni pubbliche. In tal senso, l'art. 10 del T.U.B., che per la prima volta definisce la nozione di banca sottolineando il carattere strettamente imprenditoriale dell'attività svolta.

A fronte della maggiore autonomia riconosciuta alle banche, il T.U.B. incrementa i poteri di vigilanza anche attraverso la c.d. vigilanza prudenziale.

In tale prospettiva, si auspica l'introduzione di un Testo Unico bancario europeo in modo da uniformare – effettivamente – i diversi sistemi bancari.

Spigolando fra i reati bancari, merita soffermarsi sul mendacio e falso interno di cui all'art. 137 T.U.B., modificato da ultimo dal d.lgs. n. 141/2010.

In particolare, salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329.

L'art. 137, comma primo bis, configura un reato di pericolo e intende assicurare, indipendentemente dall'effettiva concessione del credito o dal concreto pregiudizio per la banca, una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rapporti fra agente ed istituto bancario. Peraltro, il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, la cui violazione integra il reato in discorso, ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidità disponibile.

In sede di merito, è stato ravvisato il reato in parola in capo ai prevenuti che con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avevano fornito dolosamente alla banca dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società amministrata, presentando per l'anticipazione bancaria diverse fatture emesse a nome della società. Il reato contestato è un reato di pericolo e non di danno ed esso presidia la correttezza e la veridicità delle rappresentazioni cui deve attenersi colui il quale intrattenga rapporti con le banche a tutela del suo patrimonio, mobilitato per la concessione del credito. Al riguardo, non appare certamente sostenibile che le false rappresentazioni debbano essere di portata maggiore ed investire la complessiva situazione patrimoniale della società o i bilanci, in quanto la norma in nessuna parte prevede distinzioni di sorta, limitandosi a menzionare notizie false sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende, interessate dalla concessione del credito. Presentare apparenti fatture per attività non ancora espletate e farsele scontare come se fossero state ufficialmente emesse e contabilizzate, costituisce un mendacio idoneo ad integrare il falso sulla situazione economica e patrimoniale della società in un preciso momento (App. Trento, 20 marzo 2013).

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 137, comma secondo, d.lgs. n. 385/1993, la giurisprudenza ha precisato che il falso interno del dipendente di una banca, funzionale alla concessione di un credito ad un terzo, configura un reato di pericolo, per la cui sussistenza non è necessario che il credito sia effettivamente concesso o che il patrimonio della banca sia depauperato; ne deriva che, ove si verifichi quest'ultima ipotesi, deve ritenersi configurabile la diversa e più grave ipotesi dell'appropriazione indebita (Cass. n. 3332/2013).

Lo stesso articolo, inoltre, nel sanzionare determinate condotte del dipendente bancario finalizzate alla concessione del credito, non fa riferimento soltanto al credito che può

# Salomone & Travaglia

s t u d i o l e g a l e

ottenersi con i contratti bancari tipici previsti dagli artt. 1842 e ss. c.c., ma a tutte le situazioni che consentano, di fatto, ad un soggetto di avere la disponibilità di somme da parte dell'istituto bancario, al suddetto titolo (Cass. n. 835/2006: fattispecie nella quale il credito è stato ravvisato nella possibilità, per il cliente, di fruire della somma indicata nel c.d. saldo contabile senza prima attendere il buon esito della negoziazione di determinati assegni, invece della somma più limitata risultante dal saldo effettivo).

Quanto invece al **segreto bancario**, va osservato che nel sistema giuridico italiano non esiste una norma in grado di individuare il concetto di «segreto bancario».

Notevole importanza riveste l'affidamento – da parte del cliente – nella riservatezza con cui l'istituto tratta le notizie di cui viene a conoscenza nell'instaurazione del rapporto negoziale. Se venisse meno tale convinzione, l'intero sistema economico ne risentirebbe per la perdita di una consistente quota di contatti da parte delle banche dovuta al ricorso, da parte dei cittadini, ad altre forme di gestione dei risparmi oppure al ricorso ad istituti stranieri.

Tuttavia, nel corso degli anni il continuo evolversi della criminalità organizzata, unito al sempre più massiccio utilizzo degli strumenti che, passando attraverso operazioni bancarie (quale simulacro di transazioni commerciali in piena regola) celano operazioni destinate a far perdere le tracce dei proventi di attività illecite (c.d. *money laundering*), hanno reso necessario l'abbattimento delle tradizionali regole che vincolano la banca al rispetto del segreto.

La tendenza delle nuove norme è nella direzione di chiedere agli istituti bancari sempre maggiore collaborazione; essa viene ritenuta essenziale per un'efficace lotta alle forme di criminalità organizzata di tipo bancario o finanziario.

Non solo, ma la stessa Banca d'Italia, nel corso del tempo, si è posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per fornire, oltre alla dovuta collaborazione a seguito di richieste esplicite della medesima, anche attività di consulenza peritale fornita da propri funzionari; inoltre ha invitato gli istituti controllati a fare di tutto perché, laddove richiesti, ponessero a disposizione degli inquirenti tutte le informazioni ritenute utili nei tempi più brevi.

Ulteriori approfondimenti si possono rinvenire in P. D'AGOSTINO, R. SALOMONE, *Diritto penale dell'impresa*, Vol. I, Giuffrè, 2016.